

CONTRATTO RELATIVO AL “SERVIZIO INTEGRATIVO NELLA

GESTIONE DELLE COMUNITÀ PSICHIATRICHE SRSR DI

VITERBO E MONTEFIASCONE” – AZIENDA SANITARIA LOCALE

DI VITERBO - CIG :::::::::::::::::::::

L’anno 20__ il giorno __, del mese di _____, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. “Codice Amministrazione Digitale”:

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata per brevità “Azienda” “ASL” “Stazione Appaltante”) – Partita IVA

01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,

Direttore Generale Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a ::::::::::: il :::::::::::

e residente per la carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo

e la **DITTA** ::::::::::: con Sede Legale Via:::, - :: ()

C.F. e P.Iva :: (di seguito denominata per brevità “Ditta/Società

Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o” “Società/Impresa” “Fornitore”

“Appaltatore”), iscritta alla Camera di Commercio di :: (::), nella

persona del Sig./Dr. : nat: a :: (:) il ::, C.F.

::, domiciliato per la carica presso la Sede Legale, in qualità di

::, come risultante da ::, agli atti (**ALLEGATO N° 1 – Copia**

Carta d’Identità), convengono a quanto di seguito riportato:

PREMESSO

a) con Deliberazione DG n./..... a conoscenza delle parti,

l’Azienda ha indetto gara a procedura aperta, con modalità telematica, per

l’affidamento del «*Servizio integrativo nella gestione delle comunità*

psichiatriche SSRSR di Viterbo e Montefiascone», per la durata di mesi 36

(trentasei) + 12 (dodici) per un eventuale rinnovo, per un importo triennale

a base d'asta di € 1.719.000,00 – iva esclusa, secondo le modalità e le

caratteristiche soggettive e prestazionali fissate, nel Capitolato, nel

Disciplinare e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati

con la Delibera in questione;

b) con Deliberazione DG n./....., l'Azienda ha aggiudicato la

procedura di cui si tratta, alla ditta.....per un

importo totale triennale pari a €.....– iva esclusa

(ALLEGATO N° 2 – Copia Offerta economica n.)

del.....).

c) Che la ditta Aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad

integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a

mezzo polizza fideiussoria n.delcontratta

con, per una somma garantita di €e con validità

sino al **(ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza n. del);**

d) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'Appaltatore

ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimali secondo quanto

richiesto dal Disciplinare di gara **(ALLEGATO n° 4 - Copia Polizza n.**

..... contratta con..... , polizza di RC professionale, inclusa la

RCT, prestatori di lavoro e polizza incendi, con un massimale annuo

non inferiore a Euro 5.000.000,00, e con massimale per sinistro non

inferiore a Euro 2.000.000,00, secondo quanto richiesto dal

Disciplinare);

e) Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati,

ovvero Disciplinare di gara + allegati, Capitolato Tecnico e l'offerta tecnica, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

f) Le disposizioni del Capitolato e del Disciplinare prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del «*Servizio integrativo nella gestione delle comunità psichiatriche SRSR di Viterbo e Montefiascone*».

In particolare, il presente Appalto ha ad oggetto il supporto alle attività assistenziali e riabilitative interne ed esterne prestate ai pazienti psichiatrici ricoverati presso le 2 strutture pubbliche di seguito indicate :

1) la S.R.S.R. "M. Binelli "di Viterbo, di cui l'ASL Viterbo fornisce il medico psichiatra, lo Psicologo Dirigente e l'Assistente Sociale.

2) la S.R.S.R. "Villa S. Giuseppe" di Montefiascone, a gestione integrata da parte del personale della UOC Salute Mentale Distretto A, che fornisce il Dirigente Medico Psichiatra, il Dirigente Psicologo, l'Assistente Sociale ed i CC.PP.SS.. In considerazione del modello organizzativo di integrazione operativa con il Centro Diurno, che insiste nella stessa struttura, il personale infermieristico opera in modo integrato sia nel Centro Diurno che nella SRSR.

Le due strutture sono classificate come SRSR h 24 e regolate ai fini

dell'individuazione dei criteri minimi e delle dotazioni previste, dalla DGR 424/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento ai DD.CC.AA. U0048/2009, U0090/2010, U00101/2015 e U 00188/2015, U00121/2019, norme da cui si desume la dotazione di personale, delle qualifiche professionali richieste e del monte orario da prestare per ogni qualifica professionale richiesta.

La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare l'integrazione della gestione tenendo presente le figure professionali interne sopra specificate.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, la Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare l'integrazione ai requisiti minimi come sotto specificato:

SRSR M.BINELLI VITERBO			
Figure professionali	Ore diurne	Ore notturne	Totale ore settimanali
Tec.Riab.Psichiatrica/figure equivalenti	138	0	138
infermiere	18	0	18
OSS	28	84	112

SRSR V.S.GIUSEPPE MONTEFIASCONE			
Figure professionali	Ore diurne	Ore notturne	Totale ore settimanali
Tec.Riab.Psichiatrica/figure equivalenti	12 (8-20)	0	84 diurne
Infermiere	18	0	18
OSS	0	12 (8-20)	84 notturne

L'integrazione richiesta di 18 ore settimanali di CPS per la SRSR "Villa San Giuseppe" di Montefiascone permetterà di compensare la riduzione del personale ASL intercorsa per cessazione dal servizio di n.2 unità CPS ed il migliore espletamento del modello organizzativo integrato SRSR- CD.

In aggiunta a quanto sopra si richiede, per ogni struttura:

- la fornitura di attività assistenziali integrative (ad es. laboratori) su progetti che vengono concordati con il CSM di riferimento

- la fornitura di un pulmino di 9 posti per il trasporto dei pazienti per garantire le attività esterne (un automezzo per ciascuna struttura).

- fondo per spesa alimentare per assicurare acquisto di derrate di generi alimentari per preparare i pasti per gli ospiti (8 utenti a Montefiascone e 10 utenti a Viterbo). Il vitto, secondo una gestione di tipo familiare, con colazione, pranzo e cena, deve assicurare la preparazione dei pasti secondo necessità e garantire sufficiente varietà di alimenti nonché eventuali diete specifiche per i singoli pazienti, secondo necessità.

La responsabilità delle strutture è così individuata:

la Direzione del servizio è assicurata dal Dirigente Medico Psichiatra designato dal Direttore della UOC Salute Mentale Distretto A per la SRSR di Montefiascone e dal Direttore UOC Salute Mentale Distretto B per la SRSR di Viterbo. La Ditta Aggiudicataria, dovrà essere in grado di assicurare la dotazione di personale così come indicato in dette disposizioni regionali e che sono riassunte nelle tabelle. Qualora disposizioni regionali successive dovessero richiedere figure aggiuntive, l'Aggiudicatario sarà tenuto a fornirle senza remunerazione ulteriore, qualora le variazioni rientrino nel quinto del valore dell'appalto.

2. Il Servizio avrà una durata di 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi,

dall'attivazione del Servizio, decorrenti dal fino al

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni e/o migliorative.

4. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di disporre una proroga tecnica dell'Appalto, alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

5. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

6. Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato e al Disciplinare.

7. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8°, del Codice.

8. Il contratto di appalto, potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, sulla base di nuove esigenze che si presenteranno nel corso della durata contrattuale. La portata della modifica consentita non potrà superare il

50% del valore di aggiudicazione.

9. La durata del contratto, in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

10. Ai sensi dell'art. 1353 e ss. C.C., il presente appalto è sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dall'attivazione del nuovo appalto aggiudicato a seguito di gara Regionale, Consip o Area Aggregata. All'avverarsi della condizione risolutiva di cui sopra la Ditta rinuncia a qualsivoglia richiesta di risarcimento danni o indennizzo di qualunque genere.

Servizi migliorativi

Per quanto concerne le migliorie offerte dalla Ditta Aggiudicataria si rimanda al punto E dell'Offerta migliorativa (offerta tecnica), a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato.

ART. 2 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo, dovuto dalla ASL all'Aggiudicatario è complessivamente pari ad un importo triennale pari a € - iva esclusa, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore (ALLEGATO N° 2).

Gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a €

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Azienda per

effetto dell'esecuzione del Contratto. Il pagamento avverrà dietro emissione di unica fattura mensile, previamente autorizzata dal DEC, per il canone mensile posticipato (pari a 1/36 del canone triennale). Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta Aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: Azienda Sanitaria Locale Viterbo.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- CIG della procedura;
- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- numero dell'ordinativo.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto in attesa di definizione. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/20 e ss.mm.ii., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con l'Aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di

corretta esecuzione del servizio che verrà comunicata al RUP. I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti:

IBAN

ART. 3 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N° 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esautività delle forniture, necessarie ad ottenere una buona riuscita delle prestazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto. **(ALLEGATO N° 4 Copia Assicurazioni**

Responsabilità Civile Terzi – secondo i massimali richiesti nel Disciplinare di gara).

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia dell'attestato dell'avvenuto rinnovo dell'assicurazione, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere. L'Amministrazione di caso di intervenuta aggiudicazione aggregata/regionale e/o convenzione Consip della medesima

procedura, risolverà il presente contratto.

ART. 7. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI

PARTICOLARI DI ESECUZIONE

La Ditta Aggiudicataria, assume l'obbligo di assorbire, con carattere di continuità i lavoratori già direttamente utilizzati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità maturata e maturanda. Deve essere altresì previsto l'obbligo di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione di maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco Legge n. 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

L'Azienda si impegna a convocare l'appaltatore subentrante entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione, per un esame congiunto con le Organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo Quadro stipulato in data 28/12/2016 tra la Regione Lazio e CGIL CISL e UIL del Lazio avente ad oggetto "Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità", volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative, dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c.42 della 192/2012 con l'esclusione del periodo di prova. Resta salva l'applicazione della disciplina di miglior favore

per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'appaltatore subentrante fosse tenuto ad applicare.

Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi.

ART. 8 - PENALI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a relazionare e segnalare eventuali disservizi, ritardi, o comunque irregolarità degli obblighi contrattuali al RUP che provvederà ad applicare le penali, fermo restando l'obbligo da parte dell'ente Aggiudicatario di eseguire la prestazione.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto, la ASL contesta formalmente mediante lettera PEC.

le inadempienze riscontrate ed assegna un termine non inferiore a 10 gg per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine senza idonee giustificazioni sarà applicata la penale, nella misura compresa tra

lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'esecuzione. L'Aggiudicatario dovrà

emettere nota di credito per l'importo penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

L'applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti alla ASL per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. L'Azienda avrà diritto a procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso

della durata del rapporto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La ASL può procedere nei confronti dell'Aggiudicatario alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e agendo altresì per il risarcimento dei danni subiti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'ente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. A decorrere dal terzo giorno consecutivo, la mancata esecuzione del servizio da parte dell'ente Aggiudicatario sarà considerata abbandono del servizio e la ASL avrà facoltà di risolvere il contratto. La ASL avrà altresì, qualora i disservizi dovessero perdurare, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'ente Aggiudicatario e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora, e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva e all'esecuzione della fornitura per mezzo di terzi scelti dalla ASL in danno dell'ente Aggiudicatario a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I ripristini non escludono l'applicazione della relativa penale.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta Aggiudicataria ha dichiarato di voler/non voler subappaltare.

ART. 10 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, c. 2, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine

senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto

risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;

j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;

k) frode nell'esecuzione del Contratto;

l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti

dall'Azienda. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 12 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici".

Le clausole di revisione dei prezzi sono previste dall'art. 106, c. 1 lett. a) primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità contrattuale.

ART. 14 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001

La ditta Aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: *“ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei*

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese del presente atto, che sarà registrato in caso d’uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. del 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l’ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell’Azienda S.L. di Viterbo è l’Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, del D.Lgs n. 50/2016 ss. mm. e ii., la vigente legislazione regionale per le AASSLL, il Disciplinare di gara +

allegati, Capitolato e l'offerta tecnica a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

..... **Azienda S.L. di Viterbo**

..... **Il Direttore Generale**

Sig./Dr **Dott.ssa Daniela DONETTI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

..... **Azienda S.L. di Viterbo**

..... **Il Direttore Generale**

Sig./Dr **Dott.ssa Daniela DONETTI**

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".